

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulla situazione della pubblica sicurezza in provincia di Bari.

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro del tesoro, per sapere - premesso che con il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sullo stato giuridico ed economico degli impiegati nell'accordare miglioramenti economici alle varie categorie di impiegati, ha disposto all'articolo 59 l'immediato collocamento a riposo di quelli aventi 40 anni di servizio e 65 anni di età; con le provvidenze economiche statuite viene implicitamente a riconoscersi la impossibilità di vivere con gli stipendi anteriori, ma contemporaneamente si nega ogni miglioramento ai funzionari anziani, che hanno speso tutta la loro vita al servizio dello Stato collocandoli a riposo - se a riparare tale inconveniente che per il continuo rincaro della vita crea una posizione di fame a detti funzionari i quali vengono ad essere privati, in questo momento di crisi, dello stipendio, si reputi conveniente che ai funzionari collocati a riposo in base al detto articolo 59, sia liquidata la pensione sullo stipendio loro spettante al momento del collocamento a riposo, non reputandosi sufficiente quella sulla base della media, testè ridotta, dell'ultimo triennio.

« Di Giovanni Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non ritenga opportuno ed equo estendere agli ufficiali laureati in legge il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, e promuovere - ove occorra - il necessario provvedimento.

« A chiarimento osserva:

« L'articolo 67 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari venne sostituito con l'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, il quale stabilisce che sono computati come effettivo servizio agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od a riforma:

a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del corpo sanitario militare;

b) tre anni antecedenti al conseguimento della laurea in zootecnia all'ufficiale del corpo veterinario;

c) tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente di artiglieria e genio all'ufficiale che sia stato assunto in servizio con tale grado.

« La legge n. 692 del 19 giugno 1913 stabilisce di dare cinque anni, su un concorso speciale per titoli, di servizio anteriori alla nomina a sottotenente del genio agli ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente.

« Poichè durante la guerra molti ufficiali di complemento laureati in legge furono a loro domanda o per merito di guerra passati effettivi, e poichè con la recente legge per l'esodo degli ufficiali il ministero della guerra intende collocare in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali più anziani di età che abbiano raggiunto almeno 12 anni di servizio effettivo, l'estensione a favore degli ufficiali laureati in legge del beneficio di computare gli anni di università come effettivo servizio, oltre a rispondere ad un concetto di equità, favorirebbe l'esodo degli esuberanti stabilito dal Ministero della guerra.

« Di Giovanni Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro, e dell'industria e commercio, per sapere come intendano provvedere ad evitare ed a riparare le disastrose conseguenze che si producono - per effetto del ribasso dei titoli - ai danni dei piccoli risparmiatori, i quali avevano investito tutte le loro economie in acquisto di titoli dell'ultimo prestito nazionale, mercè operazioni di anticipazione o di riporto, favoriti allora dalle Banche, che ebbero interesse di collocare con ogni mezzo i titoli del prestito, e che oggi esigono dai sottoscrittori immediati versamenti per coprirsi della differenza sul prezzo di borsa, sotto minaccia della rivendita in danno.

« Particolarmente grave è la situazione creata alla piccola borghesia lavoratrice ed ai lavoratori stessi di Florida, Canicattini, Palazzolo, Solarino, ecc., dalla Banca Commerciale Italiana, la quale nella foga di aumentare le sottoscrizioni aveva assicurato i sottoscrittori, nelle operazioni di acquisto dei titoli su riporto, che per nessuna ragione sarebbero stati molestati nè con nuove richieste di versamento, nè molto meno con minaccia di vendita, e con tal mezzo ottenere il versamento di tutti i piccoli capitali ed i modesti risparmi dei lavoratori, i quali oggi sono nella impossibilità di eseguire ulteriori versamenti, e quindi